



**COMUNE DI**  
**SAN BENEDETTO ULLANO**  
*Provincia di Cosenza*

**Prot. nr. 183**

**Ordinanza nr. 11 del 12.01.2022**

**OGGETTO: Emergenza sanitaria per COVID-19 (Coronavirus). Prescrizione isolamento permanenza domiciliare .**

---

**IL SINDACO**

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza Covid-19;

**Vista** la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Dipartimento di Prevenzione- U.O.C. Igiene e sanità pubblica, mediante la quale si prescrive che OMISSIS a far data OMISSIS e che in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento fino a comunicazione del dipartimento di prevenzione;
- il divieto di contatto sociale,

- il divieto di spostamento e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal dipartimento di prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario;
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

**Ravvisata** l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Ritenuto**, pertanto, necessario di avviare nei confronti dell'interessato di cui sopra la misura immediata dell'isolamento con permanenza domiciliare presso la propria residenza, con mantenimento dello stato di isolamento fino a disposizioni del dipartimento di prevenzione, con divieto di qualsiasi tipo di contatto sociale, con divieto di spostamenti e viaggi, fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal dipartimento di prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia nel territorio comunale,

**Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000** che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;

## **ORDINA**

- che OMISSIS , sia sottoposto alla misura dell'isolamento con permanenza domiciliare presso la sua abitazione, con decorrenza OMISSIS fino a comunicazione del dipartimento di prevenzione, con mantenimento dello stato di isolamento, con divieto di qualsiasi tipo di contatto sociale, con divieto di spostamenti e viaggi , fatta eccezione per gli spostamenti correlati alle attività di sorveglianza sanitaria autorizzati dal dipartimento di prevenzione e solo per il tempo strettamente necessario, con l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza,
- al suddetto destinatario del presente provvedimento di rispettare pedissequamente le disposizioni governative, regionali e comunali in materia di prevenzione del contagio epidemiologico, di cui ai vari provvedimenti licenziati dagli Organi Preposti, in particolare dei DPCM, OPGR e Ordinanze vigenti.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata al destinatario e sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Regione Calabria
2. Prefettura di Cosenza;
3. Asp di Cosenza;
4. Carabinieri di Montalto Uffugo
5. Comando Carabinieri per la tutela della salute pubblica, Nas di Cosenza

che di tale prescrizione sia data informativa al MMG da cui il soggetto è assistito ai fini dell'eventuale certificazione INPS.

### **AVVERTE CHE**

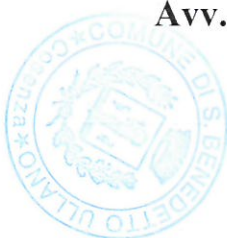
- la presente ordinanza ha efficacia immediata fino a comunicazione del dipartimento di prevenzione, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- la Polizia Locale e le forze dell'ordine territorialmente competenti sono incaricate di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato, ed, ove ne ricorrano le circostanze, dalle altre norme vigenti in materia.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

**Dalla Residenza Municipale, li 12.01.2022**

**Il Sindaco**

**Avv. Rosaria Amalia Capparelli**



*R. Capparelli*

